

Tribunale di Padova**SEZIONE SECONDA CIVILE**

N. R.G. 371/2022

Il Giudice Maria Antonia Maiolino, a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La declaratoria di contumacia del convenuto, cittadino italiano residente all'estero, presuppone la verifica della validità della notifica della citazione, effettuata dal difensore dell'attore all'indirizzo di posta certificata tratto dal registro INI-PEC (doc. n. 2 attore).

Vale partire in primo luogo dall'art. 149 c.p.c., che disciplina la generale facoltà di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo che non ricorra un espresso divieto dalla legge: divieto che nel caso di specie non ricorre.

Poiché nel caso di specie la notificazione a mezzo pec è stata eseguita dal difensore e non dall'ufficiale giudiziario, soccorre l'art. 3 bis della l. 53 del 1994, che in tema di "facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" stabilisce che "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici". L'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 contiene poi una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili ("A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia"): l'elencazione, che comprende anche registri non ancora realizzati o non ancora completati, comprende l'indirizzario PEC dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 3-bis del CAD), il "Registro PP.AA." (art. 16 comma 12 DL 179/2012), il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese"), il RegInde nonché l'INIPEC, previsto dall'art. 6-bis del CAD.

Ora, la lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi consente di affermare che le previsioni di utilizzo non sono rigidamente predeterminate a priori (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest'ultimo espressamente nato "al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni"): l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 non costituisce quindi una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un'efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'avvocato, ma svolge una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva.

Del resto, le notificazioni dell'avvocato di cui alla l. n. 53/1994 non possono ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini né possono ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in termini di riduzione dei costi della lite a carico del cliente) né, infine, "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati": cosicché l'art. 16-ter consente di notificare con le modalità descritte dall'art. 3 bis l. n. 53/94 gli atti giudiziari riconducibili a quelli ex art. 1 l. n. 53/94 (in materia civile, amministrativa e stragiudiziale) ad ogni cittadino che abbia iscritto la propria PEC in uno dei registri risultanti dai pubblici elenchi.

In altre parole, l'utilizzo a fine notificatorio dell'indirizzo pec riportato in uno degli elenchi pubblici richiamati dal citato art. 16 ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis l. n. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale ciascun indirizzario pec è stato istituito.

Tornando quindi al caso di specie, la notificazione di un atto in materia civile può validamente effettuarsi ad un cittadino munito di indirizzo pec inserito nel registro INIPEC, senza che assuma rilievo l'argomento del contendere, quindi a prescindere che l'atto giudiziale attenga ad una controversia attinente all'attività professionale o imprenditoriale del destinatario: non vi è infatti alcuna norma che consenta di affermare che, poiché l'indirizzo pec registrato su INIPEC appartiene solo a persone che rivestano la qualità di imprenditori e professionisti, detto indirizzo possa essere utilizzato solo per atti relativi a detto ambito e non per controversie attinenti vicende personali dell'imprenditore/professionista. Non vi sono quindi limiti all'utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare.

Sotto altro profilo i termini della questione non mutano per il fatto di essere il convenuto residente all'estero: l'art. 142 c.p.c. stabilisce infatti particolari modalità di notificazione solo per l'ipotesi in cui il destinatario non abbia domicilio nello Stato: senonché l'indirizzo pec inserito nei pubblici registri, quale domicilio digitale, deve considerarsi a tutti gli effetti un domicilio ai sensi della norma processualistica.

In conclusione sul punto, la notifica effettuata via pec al Tizio in data 20.1.2022 è valida.

Poiché l'iscrizione a ruolo, effettuata il 21.1.2022, è tempestiva, la citazione è valida ed in particolare è rispettato il termine a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c. (l'udienza indicata in citazione è del 27.6.2022), ricorrono i presupposti per dichiarare la contumacia del convenuto.

Vanno poi assegnati i termini ex art. 183/VI n. 1 e n. 2, come chiesto dall'attore.

P.Q.M.

dichiara la contumacia del convenuto;

assegna termini massimi di legge per memorie ex art. 183/VI n. 1 e n. 2 c.p.c.;

rinvia la causa all'udienza dell'1.12.2022 ore 11,30;

dispone la trattazione cartolare dell'udienza, assegnando il termine di 7 giorni prima per note processuali;

avvisa le parti che il mancato deposito delle note varrà quale mancata comparizione ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

manda alla Cancelleria per l'annotazione della trattazione cartolare nel fascicolo telematico.

Si comunichi.

Padova, 22/07/2022

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino